



TRIBUNALE DI CASSINO

UFFICIO DEL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE

OGGETTO: UDIENZA PRELIMINARE DEL 4 GIUGNO 2020

Il GUP dr. Salvatore Scalera,

Visto il Decreto n. 86/20 del Presidente del Tribunale, con il quale – relativamente ed in forza della previsione di cui ai commi 3, 6 e 7 dell'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come parzialmente modificato dall'art. 36, commi 1 e 2, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 – è stato disposto il rinvio di ufficio a dopo il 30 giugno 2020, ai sensi della lett. g) del comma 7 cit., di tutti i procedimenti penali fissati nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020, con le sole seguenti eccezioni:

A) trattazione obbligatoria ex lege

1) procedimenti indicati nel comma 3, lett. b) e lett. c), dell'art. 83 cit., e, ora, anche nel comma 2 dell'art. 36 cit., alle condizioni ivi indicate (solo in caso di richiesta dell'interessato) per quelli indicati nei nn. da 1) a 3) della seconda parte della lett. b) cit.;

B) nonchè (trattazione possibile)

dal 12 maggio al 5 giugno 2020:

2) quando non vi sia stata la richiesta di trattazione da parte dell'interessato, i predetti procedimenti indicati nel comma 3), lett. b), seconda parte, nn. 1) e 2), e lett. c), dell'art. 83 del D.L. n. 18/20,

e cioè:

a) procedimenti a carico di persone detenute (in espiatione di pena, ma non per altra causa: essenzialmente, quindi, gli incidenti di esecuzione riguardanti persone ristrette in carcere, ma anche persone che potrebbero esservi condotte in dipendenza della decisione sull'incidente di esecuzione);

b) procedimenti nei quali è applicata una misura cautelare personale, sia custodiale che non custodiale (interdittiva o coercitiva), ovvero una misura di sicurezza (non detentiva, naturalmente, perché in caso di misura di sicurezza detentiva la trattazione è obbligatoria per legge);

in detti procedimenti le parti private (imputato, sia detenuto che a piede libero, e parte civile) e i testimoni qualificati (ufficiali o agenti della polizia giudiziaria, periti, consulenti tecnici o interpreti), potranno essere eventualmente esaminati mediante collegamento da remoto, ai sensi del comma 12 bis dell'art. 83 D.L. n. 18/20, come aggiunto nel testo della legge di conversione, già approvata dai due rami del Parlamento e di prossima pubblicazione sulla G.U., se e in quanto sarà disponibile un'aula di udienza attrezzata adeguatamente e per tempo;

c) incidenti probatori di cui all'art. 392 c.p.p. (anche) quando non siano stati dichiarati urgenti su richiesta di parte, ma siano ritenuti tali d'ufficio dal giudice;

dal 6 giugno al 30 giugno 2020, altresì:

3) procedimenti fissati per la discussione o comunque per la immediata definizione (ad es., udienze preliminari, discussioni e relative repliche, giudizi abbreviati, patteggiamenti);

DISPONE

LA TRATTAZIONE NELL'UDIENZA PRELIMINARE DI CUI ALL'OGGETTO DEI SEGUENTI PROCEDIMENTI (con ordine di traduzione - per le nuove udienze - degli imputati in custodia cautelare o comunque detenuti per altra causa, salvo collegamento da remoto ovvero rinuncia a comparire all'udienza):

1. ore 9:30: n. 1411/19 RG GIP a carico di ~~XXXXXXXXXXXX~~ per art. 572 c.p. - discussione e sentenza giudizio abbreviato (procedimento con imputato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento)
2. ore 11:30: n. 3799/19 ~~XXXXXXXXXXXX~~ per art. 73 DPR 309/90 - discussione e sentenza giudizio abbreviato (procedimento con un imputato sottoposto a misura degli arresti domiciliari)

DISPONE

altresì **LA TRATTAZIONE DEI SEGUENTI NUOVI PROCEDIMENTI:**

3. ore 13:00: n. 614/20 RG GIP a carico di ~~XXXXXXXXXXXX~~ per art. 73, I co. DPR 309/90 c.p.: eventuale ammissione al rito abbreviato (procedimento con imputato agli arresti domiciliari)
4. ore 13:40: n. 4421/20 RG GIP a carico di ~~XXXXXXXXXXXX~~ per art. 73, I co. DPR 309/90 c.p.: eventuale ammissione al rito abbreviato (procedimento con imputati agli arresti domiciliari)

DISPONE

altresì **IL RINVIO DEI RIMANENTI PROCEDIMENTI ALL'UDIENZA DEL 4.3.2021**
(orari già fissati)

Il decorso dei termini di prescrizione e delle misure cautelari per ciascun procedimento si intende sospeso nei limiti di legge.

Si comunichi telematicamente a mezzo PEC, in via immediata, alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in sede (al C.O.A. anche all'indirizzo di posta elettronica ordinaria), il quale provvederà - come da intesa - a

diffondere tempestivamente il presente provvedimento tra i propri iscritti e ad attivarsi, per quanto possibile, per renderne edotti anche gli avvocati di altri Fori interessati.

Inoltre:

- 1) la successiva e **formale comunicazione dei processi da trattare** alle singole parti ed ai loro difensori andrà, comunque, fatta tempestivamente anche dalla Cancelleria con le modalità note, vale a dire, premesso che per i difensori o (per le parti private) presso i difensori, essa va effettuata sempre e soltanto **ai loro indirizzi di posta elettronica certificata**:
 - a) in caso di **prima udienza** ovvero quando, comunque, l'imputato non è stato mai presente in udienza né è stato ancora dichiarato assente, la comunicazione sarà eseguita al domicilio eletto dall'imputato, personalmente o presso il difensore, di fiducia o di ufficio, ovvero, in mancanza dell'elezione di domicilio, al difensore di fiducia, e, solo mancando sia l'elezione di domicilio che un difensore di fiducia, direttamente nel luogo di residenza dell'imputato;
 - b) nel caso, invece, di **imputato già presente ovvero dichiarato assente**, in base alla pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr.: **Cass. n. 8729/2020; Cass n. 52507/2014**), la comunicazione dovrà essere eseguita presso il difensore, di fiducia o d'ufficio.
- 2) la successiva e **formale comunicazione dei processi da rinviare** agli imputati ed ai loro difensori (per le parti civili sarà sufficiente quella telematica iniziale al C.O.A.) andrà, invece, effettuata direttamente a verbale nella data udienza per la quale erano originariamente fissati, dove sarà presente un **difensore unico di ufficio** nominato dal C.O.A. – anche questo come da intesa – onde poter sostituire (d'ufficio, appunto, **all'uopo nominato dal giudice ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.**) tutti i difensori di imputati impegnati nella data udienza (nella quale, se prima udienza, si chiarisce che **non potrà, comunque, avvenire la costituzione delle parti**, rinviata d'ufficio alla successiva udienza): questo Giudice, al di là della mera comunicazione a detto difensore unico, processo per processo, delle **date di rinvio già anticipate telematicamente come sopra**, provvederà ad adottare eventuali provvedimenti ulteriori e specifici solo nelle ipotesi di cui al lett. a) che precede, cioè di **imputato che non è stato mai presente né è stato ancora dichiarato assente** (comunicazione che verrà ordinato a verbale di eseguire o presso il domicilio eletto dall'imputato in caso di

indirizzo privato - in quanto nel caso di domicilio eletto dall'imputato presso il difensore, di fiducia o di ufficio, varrà la comunicazione formale in udienza del rinvio fatta al predetto difensore unico di ufficio all'uopo presente - oppure, in mancanza dell'elezione di domicilio o di difensore di fiducia, nel luogo di residenza dell'imputato).

Cassino, 5 maggio 2020

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 5/5/2020

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. *Antonio* CONSIGLIO

Il Giudice
dr. Salvatore Scalera